

REGOLAMENTO (CE) N. 1467/1999 DELLA COMMISSIONE

del 5 luglio 1999

recante modificazione del regolamento (CEE) n. 1858/93 che stabilisce le modalità d'applicazione del regolamento (CEE) n. 404/93 del Consiglio in ordine al regime di aiuti compensativi per perdite di proventi della commercializzazione nel settore delle banane

LA COMMISSIONE DELLE COMUNITÀ EUROPEE,

visto il trattato che istituisce la Comunità europea,

visto il regolamento (CEE) n. 404/93 del Consiglio, del 13 febbraio 1993, relativo all'organizzazione comune dei mercati nel settore della banana ⁽¹⁾, modificato da ultimo dal regolamento (CE) n. 1257/1999 ⁽²⁾, in particolare gli articoli 12 e 14,

visto il regolamento (CE) n. 2799/98 del Consiglio, del 15 dicembre 1998, che istituisce il regime agromonetario dell'euro ⁽³⁾, in particolare l'articolo 3, paragrafo 2,

(1) considerando che il regolamento (CEE) n. 1858/93 della Commissione ⁽⁴⁾, modificato da ultimo dal regolamento (CE) n. 1062/1999 ⁽⁵⁾, ha stabilito le modalità d'applicazione del regime di aiuti compensativi per perdite di proventi della commercializzazione nel settore delle banane;

(2) considerando che il reddito medio alla produzione è determinato in base alla media dei prezzi nella fase reso primo porto di sbarco nel resto della Comunità, previa detrazione dei costi medi di trasporto e di consegna fob; che l'esperienza tratta dal funzionamento del regime dimostra che i costi medi che sono dedotti dal valore medio delle banane calcolato nella fase «primo porto di sbarco - merce non scaricata» sono rimasti fino ad oggi relativamente stabili; che pertanto una forfettizzazione di questa detrazione renderà molto più semplice la gestione del regime, nel rispetto dei criteri fissati dalla regolamentazione; che il reddito medio alla produzione per le banane prodotte e commercializzate nella rispettiva regione produttrice definita all'articolo 12 del regolamento (CEE) n. 404/93 deve essere determinato separatamente sulla base dei prezzi di vendita rilevati sui mercati locali, previa detrazione di un importo forfettario corrispondente alle spese di inoltro sui mercati in causa;

(3) considerando che questi importi forfettari devono essere riveduti in base all'evoluzione dei costi reali constatati, in particolare per il trasporto;

(4) considerando che dall'esperienza acquisita risulta opportuno rinviare le date alle quali gli operatori devono presentare le domande di anticipo ai servizi competenti degli Stati membri, affinché possano disporre di tempo sufficiente per la compilazione delle loro pratiche;

(5) considerando che, ai fini del calcolo dell'aiuto compensativo, è opportuno che tutte le informazioni relative alla commercializzazione delle banane trasmesse alla Commissione siano ripartite tra le quantità spedite verso la Comunità al di fuori della rispettiva regione produttrice e quelle immesse sul mercato in una regione produttrice definita all'articolo 12 del regolamento (CEE) n. 404/93;

(6) considerando che occorre adeguare la definizione del fatto generatore dell'aiuto per il pagamento degli anticipi, nonché per il pagamento del saldo dell'aiuto;

(7) considerando che le disposizioni del presente regolamento devono applicarsi già nel corso del 1999, in modo da semplificare notevolmente la gestione del regime; che la contabilizzazione di talune spese, in particolare quelle d'inoltro e di trasporto, per mezzo dei prezzi forfettari applicati, si fonda direttamente sui dati rilevati dagli Stati membri nella commercializzazione di tali prodotti;

(8) considerando che le misure previste dal presente regolamento sono conformi al parere del comitato di gestione per le banane,

HA ADOTTATO IL PRESENTE REGOLAMENTO:

Articolo 1

Il regolamento (CEE) n. 1858/93 è modificato come segue:

1) Il testo dell'articolo 3 è sostituito dal testo seguente:

«Articolo 3

1. Il reddito medio alla produzione per le banane prodotte e commercializzate nella Comunità, di cui all'articolo 12, paragrafo 5, del regolamento (CEE) n. 404/93, è calcolato per la fase "uscita dal capannone di condizionamento".

2. Per le banane commercializzate nella Comunità al di fuori della rispettiva regione produttrice definita all'articolo 12 del regolamento (CEE) n. 404/93, il reddito medio alla produzione viene determinato per ogni anno in base alla media dei prezzi delle banane delle regioni produttrici, calcolati nella fase "primo porto di sbarco — merce non scaricata", previa detrazione da questa media di un importo forfettario di 18,7 EUR/100 kg peso netto corrispondente ai costi medi di trasporto e di consegna fob.

⁽¹⁾ GU L 47 del 25.2.1993, pag. 1.

⁽²⁾ GU L 160 del 26.6.1999, pag. 80.

⁽³⁾ GU L 349 del 24.12.1998, pag. 1.

⁽⁴⁾ GU L 170 del 13.7.1993, pag. 5.

⁽⁵⁾ GU L 129 del 22.5.1999, pag. 24.